

**CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZI PER LE ATTIVITA' DI DIREZIONE
DELL'ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO, AFFERENTI L'INTERVENTO "CAMPAGNA
DI INDAGINI INTEGRATIVE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE DELLE
OPERE DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DELLA FALDA DA
REALIZZARE NELLE AREE DI PROPRIETÀ E IN CONCESSIONE
DEMANIALE DELLA SOCIETÀ AFERPI SPA NEL SITO DI PIOMBINO"**

Codice Identificativo Gara (C.I.G.)

6960614063

Codice Unico di Progetto (C.U.P.)

C79G14000990001

N° d'ordine: [●] - N° repertorio: [●]

Tra

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A., società con azionista unico, con sede in Roma, Via Calabria n. 46 (di
seguito, per brevità, denominata "INVITALIA"), in persona,
in qualità di Stazione Appaltante, ex articolo 38 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
(di seguito, "*Codice dei Contratti*"), per la "Regione Toscana" (di seguito "Ente
Aderente"), in ragione dell'Accordo di Programma Quadro per l'attuazione del
"progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo
economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla
Lucchini in A.S., ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006
e s.m.i. - Asse I, Azione II: Progetto integrato di messa in sicurezza e di
reindustrializzazione", da un lato,

e

il Sig., nato a il, domiciliato e residente in
....., codice fiscale, nella qualità di
..... con sede in che interviene, agisce e stipula esclusivamente
nel nome, per conto e nell'interesse del medesimo, iscritta nel Registro delle
imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
..... al n.....in data, codice fiscale e partita I.V.A.
..... (di seguito, "APPALTATORE), dall'altro

Premesso che

a) Il 24 aprile 2014 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Difesa, il Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Agenzia del
Demanio, la Regione Toscana, la Provincia di Livorno, il Comune di Piombino,
l'Autorità Portuale di Piombino ed INVITALIA l'Accordo di Programma per la
"disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo
industriale di Piombino" (in seguito AdP 2014);

b) l'articolo 6 dell'Adp 2014, nella Tabella 2, lettera E, individua tra gli
interventi finanziati con risorse pubbliche, quelli finalizzati alla Messa in sicurezza
operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà della, ed in concessione
demaniale alla, Lucchini S.p.A. (in seguito *Interventi di Messa in Sicurezza
Operativa*) individuando le risorse e relative fonti di finanziamento a valere sulla
complessiva dotazione finanziaria del FSC 2014-2020, risorse successivamente
assegnate con Delibera CIPE n.47 del 10.11.2014;

c) l'Accordo di Programma, ex art. 252-bis del D.Lgs N. 152/2006 (Adp ex dell'art. 252-bis), sottoscritto il 30.6.2015 tra il MATTM, il MISE, il MIBACT, d'intesa con la Regione Toscana e l'Autorità Portuale di Piombino, e la società AFERPI (Società Acciaierie e Ferriere di Piombino S.r.l.u., oggi Società Acciaierie e Ferriere S.p.A., acquirente delle aree situate nel Comune di Piombino di proprietà della Lucchini S.p.A. in A.S. e subentrata alla medesima Lucchini nella detenzione dell'area in concessione demaniale, e, conseguentemente responsabile della attuazione degli interventi di cui all'AdP in questione), disciplina l'attuazione del Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali ceduti dalla Lucchini in A.S., individuando nell'articolo 4 INVITALIA quale soggetto preposto alla realizzazione degli Interventi di Messa in Sicurezza Operativa e rinviando ad apposita convenzione la definizione delle attività;

d) gli Interventi di Messa in sicurezza operativa, in quanto interventi di rilevanza strategica nazionale, sono stati inclusi nell'ambito del Programma nazionale "*Azioni di Sistema*" di cui alla convenzione conclusa il 3 agosto 2012, in attuazione delle Delibere CIPE nn. 62 e 78 del 2011, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Ministero dello Sviluppo Economico ed INVITALIA;

e) il Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Toscana il 18 marzo 2016 hanno concluso un accordo inter amministrativo ex art. 15 della L. 7.8.1990, n. 241 per il cofinanziamento regionale del Programma nazionale Azione di Sistema di cui INVITALIA è soggetto attuatore;

f) in data 24 marzo 2016 tra la Regione Toscana e INVITALIA è stato concluso l'Accordo, in aderenza alla Convenzione "Azioni di sistema", per l'attivazione di INVITALIA medesima nella funzione di Centrale di committenza ai sensi dell'art. 55-bis del D.L. n. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 27/2012) nonché degli articolo 37, co.7, e 38, co.1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 per l'attuazione degli Interventi di Messa in sicurezza Operativa di cui all'Adp ex dell'art. 252-bis;

g) INVITALIA, con determina prot. n. 5469/CT del 31 marzo 2016 ha provveduto alla nomina dell'Ing. Enrico Fusco quale R.U.P. dei predetti Interventi ex articolo 31 del Codice dei Contratti;

h) nell'ambito delle attività finalizzate alla realizzazione degli Interventi di messa in Sicurezza operativa figurano, tra gli altri la realizzazione di una **"CAMPAGNA DI INDAGINI INTEGRATIVE FINALIZZATA ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA OPERATIVA DELLA FALDA DA REALIZZARE NELLE AREE DI PROPRIETÀ E IN CONCESSIONE DEMANIALE DELLA SOCIETÀ AFERPI SPA NEL SITO DI PIOMBINO"** (in seguito anche denominata **"Intervento"**);

i) con Determina a contrarre n. _____ del _____ si è stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, co. 8, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (in seguito Codice dei Contratti), di procedere all'aggiudicazione delle attività di direzione per l'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del contratto di appalto afferente la realizzazione del predetto Intervento, mediante procedura di gara aperta ex artt. 36, co. 9, 60, e 157, co. 2, del medesimo Codice dei Contratti;

j) i servizi, come sopra individuati trovano copertura nell'ambito delle somme appositamente individuate fra le risorse assegnate in via definitiva alla REGIONE Toscana con Delibera CIPE del 10 novembre 2014 n. 47/2014, per un importo complessivo di Euro 50.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020;

k) la procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici sopramenzionati è stata indetta, *mediante pubblicazione del bando (di seguito, "Bando") sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale n. _____ del _____, e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del ____* da INVITALIA, la quale ai sensi degli artt. 37, co.7, e 38, co. 1, del Codice dei Contratti, nonché del combinato disposto degli artt. 252-bis, co. 10, del Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e dell'articolo 55-bis, co. 2-bis, del D.L. 1/2012 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della l. n. 27/2012), opera per conto dell'Ente Aderente, per l'attuazione del *Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S., ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. - Asse I, Azione II: Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione"*, di cui al citato Adp ex dell'art. 252-bis, giusto accordo concluso il 24 marzo 2016 tra INVITALIA e l'Ente Aderente; INVITALIA;

l) a seguito della predetta procedura di gara, l'Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario;

m) pertanto con provvedimento prot. n. ____ del ____, comunicato a tutti i concorrenti in data ____, INVITALIA ha provveduto a dichiarare l'aggiudicazione

definitiva in favore dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 32, del Codice dei Contratti;

n) l'Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella *lex specialis* di gara e INVITALIA ha provveduto a verificare l'effettivo possesso in capo all'Appaltatore dei requisiti generali richiesti nella *lex specialis* di gara;

o) in data _____ l'Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nell'articolo 103 del Codice dei Contratti, rilasciata dalla _____;

p) in data _____ l'Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa professionale secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e dalla normativa vigente e ne ha consegnato l'originale ad INVITALIA alla;

q) in sede di offerta l'Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nella lettera di invito e nei relativi allegati, nonché nel D.P.I. (come definito ai sensi del successivo articolo 2 del presente contratto) posto a base di gara;

r) l'Appaltatore, avuto conoscenza dell'identità dell'affidatario del Contratto di appalto per la realizzazione dell'Intervento, ha dichiarato l'insussistenza di cause di incompatibilità allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto;

s) con il presente contratto, INVITALIA intende, pertanto, conferire all'Appaltatore le attività di Direzione della esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del contratto di appalto di servizi, avente ad oggetto la realizzazione dell'*Intervento (come definito ai sensi del successivo articolo 2)*;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Premesse ed allegati

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le

premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

a) Bando e disciplinare di gara;

b) DGUE ed i relativi allegati;

c) l'Offerta, come *infra* definita;

d) Progetto dell'Intervento come definito successivo articolo 2 del presente contratto;

e) "D.P.I. e specifiche tecniche", come definito nel successivo articolo 2 del presente contratto;

f) Polizza assicurativa, richiamata nelle superiori premesse;

g) la cauzione, richiamata nelle superiori premesse;

1.2 I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso INVITALIA. Sono comunque allegati al presente contratto, i documenti di cui alla clausola 1.1 che precede, sub lett. c), d), e), f), e g). Tali documenti, sottoscritti digitalmente da parte dell'Appaltatore e, per quanto concerne i documenti sub lett. f) e g), dal soggetto che ha rilasciato la cauzione e la Polizza, sono anch'essi già stati prodotti dall'Appaltatore ad INVITALIA; tuttavia, essi sono ora nuovamente sottoscritti digitalmente dall'Appaltatore e da INVITALIA solo ai fini della stipulazione del presente contratto.

1.3 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle Prestazioni, come definita ai sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica

esecutiva.

Articolo 2 – Definizioni

2.1 Nell’ambito del presente contratto s’intende per:

- Appalto: l’appalto di servizi di direzione per l’esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del contratto, come *infra* meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai Documenti Contrattuali, come *infra* definiti;
- Codice dei Contratti: “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Codice Privacy: D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;
- Contratto di appalto dell’Intervento: indica il contratto di appalto concluso da Invitalia per la realizzazione dell’Intervento, alla cui esecuzione afferiscono i Servizi, come *infra* definiti;
- Documenti Contrattuali: i documenti di cui all’articolo 1 del Contratto
- D.P.I. e Specifiche tecniche: il “*Documento di Programmazione dell’Intervento e specifiche delle attività tecniche*”, corredato dai relativi allegati, predisposto da INVITALIA per la programmazione delle attività necessarie alla realizzazione del “*Progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell’area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in A.S., ai sensi dell’articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. - Asse I, Azione II: Progetto integrato di messa in sicurezza e di reindustrializzazione*” di cui al citato Adp ex dell’art. 252-bis” ;

- Documentazione tecnica: Progetto dell'Intervento, come infra definito, ed il " *D.P.I. e specifiche delle attività tecniche*", come sopra definito;
- D.M. 17 giugno 2016: il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 " *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*";
- Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca;
- Intervento: Campagna di indagini integrative finalizzata alla progettazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi SpA nel sito di Piombino;
- Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della *lex specialis* di gara, sulla base del quale è stato aggiudicato l'Appalto;
- Prestazioni: indica complessivamente le prestazioni oggetto dell'Appalto;
- Progetto dell'Intervento: il progetto dell'Intervento, come sopra definito, comprensivo del cronoprogramma e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I);
- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento;
- Servizi: servizi di Direzione della esecuzione e di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come infra meglio dettagliati, e le prestazioni tutte di cui al presente Contratto ed ai relativi allegati;
- Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..

Articolo 3 – Oggetto.

3.1 INVITALIA affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per l'importo complessivo determinato nell'Offerta, i Servizi tecnici di supporto al RUP dell'Intervento "*Campagna di indagini integrative finalizzata alla progettazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della società Aferpi SpA nel sito di Piombino*", ed in particolare l'espletamento delle attività di Direzione della esecuzione e **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del contratto**, così come, rispettivamente, individuate negli artt. 101 del Codice dei Contratti, nonché previste dalla normativa vigente e da quella eventualmente sopravvenuta in corso di esecuzione dei Servizi, la cui osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o necessaria da INVITALIA per l'ottimale realizzazione dell'Intervento medesimo, anche ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori in fase di esecuzione.

3.2 L'Appaltatore dovrà garantire il presidio fisso anche tramite suoi collaboratori delegati, presso il luogo di esecuzione delle attività di campo in tutte le fasi di esecuzione delle stesse.

3.3 L'Appaltatore dovrà essere in possesso e mantenere per tutta la durata dell'appalto i requisiti professionali prescritti per l'esecuzione delle prestazioni ed in particolare: i) laurea in scienze geologiche e abilitazione all'esercizio della professione di geologo; ii) requisiti definiti dall'art. 98 del D.lgs 81/08.

3.4 Per l'Appaltatore, valgono tutte le cause d'incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia sia legislative sia regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

3.5 I Servizi oggetto dell'Appalto dovranno essere svolti in conformità dell'Offerta, secondo le modalità, nei termini ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, in conformità e piena aderenza con quanto previsto nella Documentazione tecnica, comprensiva del D.P.I. ed del Progetto dell'Intervento.

3.6 L'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, dovrà operare in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, ed a tal fine dovrà a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) presentare periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

b) proporre modifiche e varianti del Contratto di appalto in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice dei Contratti;

c) comunicare al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore;

d) comunicare per iscritto al RUP le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio eventuale dissenso rispetto ad un ordine di servizio impartito dal medesimo RUP all'esecutore del Contratto di appalto e procedere conformemente alle istruzioni da ricevute soltanto in caso di conferma da parte del RUP della la propria posizione;

e) redigere i processi verbali di accertamento di fatti (in particolare quelli relativi all'avvio, sospensione, ripresa e ultimazione dell'esecuzione), che devono essere inviati al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione;

f) redigere le relazioni per il RUP (quali, a titolo esemplificativo, la relazione

particolareggiata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice dei Contratti);

g) dare avvio alla esecuzione del Contratto di Appalto, anche anticipata, ove ricorrano le previste condizioni di legge;

h) ordinare la sospensione dell'esecuzione del Contratto di Appalto, qualora sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107 del Codice dei Contratti; anche in tal caso, compilando apposito verbale nel quale devono essere indicate le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento;

i) trasmettere all'impresa affidataria la disposizione di ripresa dell'esecuzione del Contratto di appalto ordinata dal RUP, non appena siano venute a cessare le cause della sospensione;

l) rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto, previa verifica della completa e regolare esecuzione delle stesse;

m) provvedere al controllo della spesa legata all'esecuzione del Contratto di appalto, attraverso la tenuta della contabilità del medesimo contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa;

n) al fine di procedere con i pagamenti del corrispettivo di cui al Contratto di appalto, accertare la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel medesimo Contratto di appalto e relativi allegati;

o) svolgere tutte le attività necessarie e funzionali alle operazioni di Verifica della conformità delle prestazioni oggetto del predetto Contratto di appalto per la realizzazione dell'Intervento da parte dell'organo o del soggetto a tal fine incaricato da INVITALIA;

p) verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte dell'appaltatore.

Articolo 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento.

4.1 Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto Appalto, oneri fiscali esclusi, è di € _____ (_____), oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali se dovuti.

4.2 Il predetto corrispettivo è stato determinato applicando il ribasso offerto, pari al ____%, sull'importo a base d'asta, determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, in applicazione dell'art. 24, co. 8 del Codice dei Contratti.

4.3. Il pagamento del Corrispettivo avverrà, secondo le modalità di legge ed a stati di avanzamento, proporzionali a quelli liquidati all'affidatario dell'attività di indagine di cui al Contratto di appalto dell'Intervento. In particolare,

- il 20% dell'importo di cui al precedente paragrafo 4.1, sarà corrisposto a seguito dell'espletamento, da parte dell'affidatario del Contratto di Appalto dell'Intervento, di attività di indagine per un valore corrispondente al 20% del importo del medesimo Contratto di Appalto dell'Intervento;

- il 60% dell'importo di cui al precedente paragrafo 4.1, a seguito dell'espletamento, da parte dell'affidatario del Contratto di Appalto dell'Intervento, di attività di indagine per un valore corrispondente al 80% del importo del medesimo Contratto di Appalto dell'Intervento;

- il saldo, corrispondente al 20% dell'importo di cui al precedente paragrafo 4.1, a seguito dell'esito positivo della verifica presso gli Enti competenti (ad es. validazione ARPA territorialmente competente dei risultati del monitoraggio delle acque di falda) e dell'approvazione da parte del RUP degli elaborati prodotti, **successivamente alla emissione del certificato di Verifica di conformità** del Contratto di appalto dell'Intervento (verifica di conformità).

4.4 Il corrispettivo, determinato a "corpo", si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4.5 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni di INVITALIA e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

4.6 L'Appaltatore rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile ad INVITALIA.

Resta inteso tra le parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le

spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

4.7 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo, previa verifica del regolare svolgimento delle relative prestazioni, avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle relative fatture.

4.8 Il pagamento delle predette quote di corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni:

Numero c/c:_____, Banca: _____ Gruppo_____, Agenzia: di Roma_____,
ABI:_____, CAB:_____, CIN: ____, IBAN:_____.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

Cognome e nome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Indirizzo di residenza: _____

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: _____

Cognome e nome: _____

Data e luogo di nascita:_____

Indirizzo di residenza: _____

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: _____

Cognome e nome: _____

Data e luogo di nascita: _____

Indirizzo di residenza: _____

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: _____

4.9 Fermo restando quanto precede, l'Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

4.10 Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate a "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., Via Calabria n. 46, 00187 – Roma", e dovranno riportare il codice C.I.G. ed il codice C.U.P. indicati nel presente contratto.

4.11 L'Agenzia nazionale avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010.

Articolo 5 – Durata del Contratto. Termini per l'esecuzione dei Servizi.

Penali.

5.1 Il presente contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua sottoscrizione e cesserà di produrre effetti subordinatamente alla completa ed esatta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto medesimo.

5.2 I Servizi oggetto dell'affidamento avranno inizio a partire dalla data di consegna degli stessi, come risultante da apposito verbale, ed avranno una durata pari a quella occorrente per la ultimazione e la verifica di conformità delle prestazioni oggetto del Contratto di appalto per la realizzazione dell'Intervento, come definiti nel cronoprogramma allegato al D.P.I..

5.3 Il suddetto termine di esecuzione dei Servizi sarà interrotto solo con atto scritto motivato da parte di INVITALIA. Il termine resta pertanto sospeso dalla data del verbale di sospensione e riprende a decorrere all'emissione del verbale di ripresa o altro ordine scritto di INVITALIA.

5.4 La sospensione del termine non opera se la sospensione dei Servizi dipende da comportamenti, fatti o omissioni imputabili all'Appaltatore o quando, per la loro natura, le prestazioni possano o debbano essere svolte anche durante il periodo di sospensione delle attività in capo all'esecutore del Contratto di appalto per la realizzazione dell'Intervento.

5.5 Troverà applicazione, per quanto compatibile, la disciplina prevista dalla norma di cui all'articolo 107 del Codice dei Contratti.

5.6 Per tutte le attività accessorie connesse alla fase di esecuzione o all'ultimazione delle prestazioni contrattuali, ove non siano stabiliti termini più brevi mediante ordini scritti di INVITALIA, il termine per la loro conclusione è di 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni che le rendono necessarie e, in ogni caso, in tempo utile per l'avvio delle procedure di emissione del Certificato di Verifica di conformità. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

5.7 Il mancato rispetto dei termini previsti nel presente articolo, determinerà l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. La misura complessiva della penale non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi nell'esecuzione delle prestazioni siano tali da comportare l'applicazione di una penale superiore al 10%, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ferma

rimanendo la facoltà per INVITALIA di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti.

5.8 Il ritardo in fase di esecuzione comporta la penale nella misura di cui al comma che precede, applicata all'importo del corrispettivo previsto per la fase di esecuzione:

a) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione contabile relativa alla campagna di indagini, per ogni giorno oltre il cronoprogramma dettato per le indagini;

b) in caso di redazione o consegna tardiva della documentazione conclusiva necessaria all'accertamento della verifica di conformità per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale.

5.9 L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti da INVITALIA o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che INVITALIA debba sostenere per cause imputabili all'Appaltatore.

Articolo 6 - Cause di incompatibilità. Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore.

6.1 Per l'Appaltatore valgono, per tutta la durata del presente contratto, tutte le cause d'incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in relazione all'incarico conferito, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

6.2 L'Appaltatore si impegna a non partecipare agli appalti e agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali svolgerà l'attività di Direzione della Esecuzione e di

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per conto dell’Affidatario del Contratto di Appalto per la realizzazione dell’Intervento; l’incompatibilità si estende ad ogni soggetto controllato, controllante o collegato all’Appaltatore. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell’Appaltatore nonché ai soggetti preposti alla esecuzione dei Servizi.

6.3 L’Appaltatore si obbliga a rendere noto tempestivamente a INVITALIA la sopravvenienza, rispetto alle attività svolte per effetto del contratto, di cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine professionale di appartenenza.

6.4 L’Appaltatore è responsabile verso INVITALIA dello svolgimento delle attività affidate a regola d’arte. A tal fine è obbligo dell’Appaltatore eliminare, anche in corso d’opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

6.5 L’Appaltatore si obbliga a risarcire INVITALIA per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà dello stesso e che siano imputabili direttamente all’Appaltatore e/o ai suoi subfornitori.

6.6 L’Appaltatore si obbliga a manlevare INVITALIA da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dallo svolgimento delle attività e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dagli interventi.

6.7 L’Appaltatore si obbliga altresì a rispondere e a manlevare INVITALIA da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero della INVITALIA medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o

comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese

risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente da INVITALIA.

L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà INVITALIA da ogni

responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte

dell'Appaltatore, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti

locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

6.8 L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni

oggetto del presente Contratto.

Articolo 7 – Subappalto.

7.1 Non è ammesso il subappalto in conformità della disposizione della norma

dell'articolo 31, comma 8, del Codice dei Contratti.

Articolo 8 – Polizza assicurativa. Garanzia definitiva.

8.1 L'Appaltatore è in possesso di polizza assicurativa per i danni provocati

nell'esercizio dell'attività professionale (Art. 9 c. 4 Legge 24 marzo 2012, n. 27)

sotto riportata:

Compagnia di assicurazione _____,

Polizza n. _____

del _____.

8.2. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo

svolgimento delle attività di propria competenza.

8.3. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia

per un massimale non inferiore all'importo del servizio.

8.4 La polizza avrà efficacia dalla data di inizio dei Servizi sino alla data di

approvazione del certificato di verifica di conformità delle prestazioni oggetto del

Contratto di appalto per la realizzazione dell'Intervento.

8.5 L'Appaltatore assume altresì in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni dell'Appaltatore medesimo, di INVITALIA , dell'Ente Aderente o di terzi (compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore ovvero di INVITALIA ovvero dell'Ente Aderente) nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto ovvero derivanti da violazione, da parte dell'Appaltatore e/o sub-appaltatore e/o sub-fornitore, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione del presente Contratto. In particolare, l'Appaltatore dovrà tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità INVITALIA per qualsiasi danno l'Appaltatore stesso possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

8.6 All'atto della sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni di cui al medesimo Contratto, ha presentato cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei Contratti.

8.7 In caso di escussione, anche parziale, della fideiussione suindicata è obbligo dell'Appaltatore procedere immediatamente, e comunque non oltre il termine di dieci giorni, alla sua reintegrazione. La violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento e INVITALIA avrà diritto di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 9 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

9.1 E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è

nullo di diritto.

9.2 E', altresì, vietata la cessione, in tutto in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, dei crediti derivanti dal presente contratto e di conferire mandati e procure per l'incasso di tali crediti, senza la preventiva autorizzazione scritta di INVITALIA, salvo quanto previsto negli art. 106 comma 13 del Codice dei Contratti.

9.3 La violazione dei suddetti divieti determinerà il diritto dell'Agenzia nazionale di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Agenzia nazionale stessa al risarcimento del danno subito.

Articolo 10 - Recesso.

10.1 INVITALIA avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell'articolo 2237 co. 1 c.c., e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

10.2. La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al domicilio eletto indicato nell'articolo 16 che segue.

Articolo 11 – Clausole obbligatorie per la Legalità.

11.1 L'Appaltatore, sia in proprio che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei subappaltatori, dei sub-fornitori o comunque di qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, allo scopo di permettere le opportune verifiche da parte della Prefettura, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri che possono essere disposti ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. assume l'obbligo di:

(A) mettere a disposizione di **INVITALIA** le seguenti informazioni essenziali ivi citate:

(a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico;

(b) tipologia e importo del contratto o subcontratto; (c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico (da fornirsi entro trenta giorni dall'avvenuta modifica);

(d) annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto o subcontratto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;

(e) indicazione del conto corrente dedicato allo specifico intervento;

(B) mettere a disposizione di **INVITALIA** i dati relativi alla forza lavoro presente nel luogo di esecuzione delle attività di campo, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;

(C) mettere a disposizione di **INVITALIA** le informazioni relative al percorso

formativo seguito dal lavoratore, indicando a tal fine gli operatori economici con i quali il dipendente ha instaurato un rapporto di lavoro negli ultimi dieci anni. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l'inosservanza degli obblighi informativi di cui alla presente clausola costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione ex articolo 1453 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un'apposita clausola risolutiva espressa.

(b) Obblighi di prevenzione di interferenze illecite.

L'Appaltatore, sia in proprio che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei subappaltatori, dei sub-fornitori o comunque di qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, dichiara:

(A) di assumere l'obbligo di dare notizia senza ritardo alla Prefettura-U.T.G. di Livorno, dandone comunicazione ad **INVITALIA**, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell' "imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari" (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a

	determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o nel luogo di	
	esecuzione delle attività di campo, ecc.); resta fermo l'obbligo di denuncia degli	
	stessi fatti all'Autorità Giudiziaria;	
	(B) di assumere l'obbligo di denunciare immediatamente all'Autorità Giudiziaria o	
	agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad	
	esso formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei	
	lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni	
	illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei	
	lavori; della denuncia saranno informate INVITALIA e la Prefettura;	
	(C) di assumersi tutti gli oneri e gli obblighi derivanti a suo carico dall'osservanza	
	del contratto nonché derivanti dagli accordi/protocolli promossi da INVITALIA con	
	gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della	
	criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei	
	lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere,	
	delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno.	
	L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire gli obblighi indicati nei punti da	
	(A) a (C) che precedono, all'interno dei contratti che saranno sottoscritti con i sub-	
	appaltatori, sub-fornitori o comunque con ogni altro sub-contrante interessato	
	all'intervento oggetto dell'Appalto, tramite l'inserimento, nei subcontratti e/o nei	
	contratti di subappalto, di clausole contrattuali di contenuto analogo a quello ivi	
	previsto. Il mancato recepimento, da parte dell'Appaltatore, dei suddetti obblighi	
	costituisce causa di risoluzione automatica del presente Contratto ex articolo 1456	
	del Codice Civile.	
	L'Appaltatore si obbliga altresì a recepire e far recepire nei suddetti contratti con i	

	subappaltatori, sub-fornitori o comunque con ogni altro sub-contraente interessato	
	all'intervento oggetto dell'Appalto:	
	(X) una clausola che subordini sospensivamente l'efficacia dell'eventuale cessione,	
	da parte dei propri sub-appaltatori, sub-fornitori o sub-contraenti a qualsivoglia	
	titolo, di crediti rinvenienti dai contratti stessi, a favore di soggetti terzi diversi da	
	quelli indicati nell'articolo 117, co. 1, del Codice dei Contratti, alla preventiva	
	acquisizione, da parte di INVITALIA, delle informazioni (comunicazione o	
	informative, a seconda del caso) antimafia di cui all'articolo 91 e ss. D.Lgs.	
	159/2011 e ss.mm.ii. a carico del cessionario, ove applicabili, oltre alla titolarità, in	
	capo al soggetto cessionario, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80	
	D.Lgs n. 50/2016;	
	(Y) una clausola che riservi all'Appaltatore la facoltà di rifiutare le anzidette cessioni	
	di credito da parte dei propri sub-appaltatori, sub-fornitori o sub-contraenti a	
	favore di quei cessionari per i quali il Prefetto fornisca informazioni (comunicazione	
	o informative, a seconda del caso) antimafia rilevanti ai sensi dell'articolo 1 septies,	
	del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito in L. 12 ottobre 1982, n. 726 (cd.	
	informazioni atipiche).	
	A tal fine, l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad inviare ad INVITALIA per le finalità	
	di cui al punto che precede, una visura camerale storica, eventualmente integrata	
	con le ultime variazioni societarie che non fossero già registrate, relativa al	
	soggetto cessionario.	
	L'Appaltatore si obbliga altresì a procedere al distacco di manodopera, qualora	
	disciplinato dal Capitolato Speciale di Appalto o dal Capitolato Tecnico, solo previa	
	autorizzazione di INVITALIA all'ingresso nel luogo di esecuzione delle attività di	

campo dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte di INVITALIA, delle informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia sull'impresa distaccante di cui all'art. 91 D.Lgs. n. 159/2011, ove applicabile, oltre alla titolarità, in capo all'impresa distaccante, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 D.Lgs n. 50/2016;.

L'Appaltatore si obbliga altresì a recepire e far recepire nei contratti con i propri sub-appaltatori, sub-fornitori o sub-contraenti, che intendano avvalersi della facoltà di distacco della manodopera, una clausola che subordini l'esercizio di detta facoltà alla preventiva acquisizione, da parte di INVITALIA, delle medesime informazioni (comunicazione o informative, a seconda del caso) antimafia summenzionate sull'impresa distaccante oltre alla titolarità, in capo a quest'ultima, dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 D.Lgs n. 50/2016;. Anche a tal fine, l'Appaltatore si obbliga sin d'ora ad inviare a INVITALIA, l una visura camerale storica, eventualmente integrata con le ultime variazioni societarie che non fossero già registrate, relativa all'impresa distaccante.

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche

un'apposita clausola risolutiva espressa.

(c) Regolarità degli accessi nel luogo di esecuzione delle attività di campo.

L'Appaltatore, sia in proprio che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per conto dei subappaltatori, dei sub-fornitori o comunque di qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, si obbliga ad:

(A) assicurare che il personale presente nel luogo di esecuzione delle attività di campo esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e che sia in possesso di un documento d'identità in corso di validità;

(B) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e le generalità del proprietario (nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità) degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'articolo 4 della citata L. n.136/2010; nonché

(C) recepire e far recepire nei contratti con i propri sub-appaltatori, sub-fornitori o subcontraenti apposita clausola che preveda l'assunzione degli impegni di cui ai precedenti punti (A) e (B).

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di regolarità degli accessi nel luogo di esecuzione

delle attività di campo costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale subcontratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un'apposita clausola risolutiva espressa.

(d) **Monitoraggio Finanziario.** L'Appaltatore, si obbliga, al fine di consentire alle competenti Autorità il monitoraggio finanziario delle opere appaltate da INVITALIA, ad assumere e a far assumere, *mutatis mutandis*, ai sub-appaltatori, ai sub-fornitori o comunque a qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, l'obbligo di:

(A) aprire (o trasformare, se già esistente) e fare quanto necessario affinché sia aperto (o trasformato, se già esistente) dai propri subcontraenti e/o subappaltatori e/o fornitori, un conto corrente dedicato allo specifico intervento, bancario o postale, acceso presso Poste Italiane S.p.A. o una banca (di seguito, Poste Italiane S.p.A. o la banca, l'Intermediario Finanziario) per la quale sia disponibile la funzione "Bonifico SEPA (Single Euro Payments Area)", al fine di utilizzare detto conto per l'accredito degli incassi e l'addebito dei pagamenti comunque connessi alla realizzazione dell'intervento, (B) comunicare a INVITALIA entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto d'appalto (ovvero, *mutatis mutandis*, del sub-contratto, del contratto di subappalto e/o del contratto di fornitura) e prima di attivare incassi e/o pagamenti sul conto dedicato allo specifico intervento, sia l'IBAN del menzionato conto, sia le generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso, fermo restando che qualsivoglia cambiamento del conto dedicato allo specifico intervento potrà essere effettuato dall'operatore economico solo previa

comunicazione a INVITALIA, contenente l'indicazione del nuovo IBAN, la data di attivazione del nuovo conto dedicato allo specifico intervento e la disattivazione del precedente.

L'Appaltatore accetta altresì espressamente, sia per sé che, ai sensi dell'articolo 1381 del Codice Civile, per i sub-appaltatori, i sub-fornitori o comunque per qualsivoglia soggetto terzo sub-contraente, che l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente clausola in materia di monitoraggio finanziario costituisce circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione automatica, ex articolo 1456 del Codice Civile, del presente Contratto, ovvero del sub-contratto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione dell'Opera, il quale sub-contratto dovrà pertanto, a tale scopo, prevedere, oltre ad obbligazioni del medesimo tenore di quelle di cui alla presente clausola, anche un'apposita clausola risolutiva espressa.

In aggiunta a quanto quivi previsto conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti punti (a), (b), (c) e (d) INVITALIA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o, nel caso in cui l'Appaltatore sia un'impresa, dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Appaltatore medesimo, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. INVITALIA comunicherà tempestivamente al Prefetto competente, nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la volontà di avvalersi della suddetta clausola risolutiva espressa, ai fini dell'eventuale assunzione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio previste dall'articolo 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90

(convertito con modificazioni, dall' articolo 1, co. 1, L. 11 agosto 2014, n. 114).

Articolo 12 – Risoluzione.

12.1 INVITALIA avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata da INVITALIA con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:

- a) inadempimento alle disposizioni contrattuali o del direttore dell'esecuzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- c) sospensione dei servizi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- d) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- e) cessione anche parziale del contratto;
- f) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del R.U.P. e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- g) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo delle attività;
- h) errori materiali nella progettazione e/o mancato rispetto della normativa applicabile;
- l) ogni altra causa prevista negli altri documenti di gara.

12. 2 Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi,

	quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che	
	inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	b) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. in	
	materia di tracciabilità dei pagamenti;	
	c) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti,	
	amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla	
	vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;	
	d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso	
	Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto	
	dell'appalto;	
	f) ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei	
	confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi	
	antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza	
	di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei	
	Contratti.	
	12.3 La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di	
	INVITALIA, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax,	
	telegramma, raccomandata A/R).	
	12.4 In caso di risoluzione del contratto, INVITALIA provvederà ad agire per il	
	ristoro dell'eventuale danno subito.	
	12.5 L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	

12.6 Fatto salvo quanto previsto nel precedente comma 12.5 al verificarsi della risoluzione, INVITALIA tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Quanto precede, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno.

Articolo 13 – Codice etico

13.1 L'Appaltatore si obbliga a operare/svolgere l'attività oggetto del presente contratto, in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti nel Codice Etico adottato da INVITALIA che l'Impresa stessa dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile nel sito www.invitalia.it.

Articolo 14 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

14.1 L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i dati risultanti dalle indagini, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

Tutti i documenti comunque consegnati da INVITALIA all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva di INVITALIA e devono essere restituiti alla stessa INVITALIA al completamento della campagna di indagine.

14.2. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del precedente articolo 4, resteranno nella titolarità esclusiva di INVITALIA i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa all'intervento e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore, dai suoi Dipendenti e Collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Pertanto, INVITALIA avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.

L'Appaltatore dovrà garantire a INVITALIA che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali.

15.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

15.2 Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 16 – Elezione di domicilio.

16.1 L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue: _____.

16.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 17 – Foro esclusivo.

17.1 Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal, Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 18 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

18.1 Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto

e dei documenti e disegni di progetto;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività e l'eventuale a messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del luogo di esecuzione delle attività di campo e all'esecuzione delle attività;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

18.2 Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

18.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle clausole 16.1 e 16.2 che precedono, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione, per quanto compatibile, l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici.

18.4 A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

18.5 Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.

Il presente contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti.

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale da [_____] ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore

Documento sottoscritto con firma digitale da [_____] ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente le seguenti clausole

Articolo 3 – Oggetto.

Articolo 4 - Corrispettivo. Modalità di pagamento.

Articolo 5 – Durata del Contratto.Termini per l'esecuzione dei Servizi. Penali.

Articolo 6 – Cause di incompatibilità. Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore.

Articolo 9 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

Articolo 10 - Recesso.

Articolo 11 – Clausole obbligatorie per la Legalità

Articolo 12 - Risoluzione.

Articolo 13 – Codice Etico

Articolo 14 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali.

Articolo 16 – Elezione di domicilio.

Articolo 17 – Foro esclusivo.

Articolo 18 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

L'Appaltatore

Documento sottoscritto con firma digitale da [_____] ai sensi del D.Lgs. 7 marzo

2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.